

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6345

DEL 12.11.08

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/H (comparto olivicolo-oleario) - Annualità 2006. Ricorso gerarchico della ditta Casu Enrico (prot. n. 6369 del 09/05/2008) - Rigetto.**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/H (comparto olivicolo-oleario) - Annualità 2006;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Casu Enrico avverso il provvedimento prot. n. 1303 del 03/04/2008, con il quale il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano ha rigettato la domanda di accesso ai benefici in oggetto;
- ESAMINATE** le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano con nota prot. n. 2622 del 19/06/2008;
- ESAMINATO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 14209 del 07/11/2008;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6345

DEL 12.11.08

PREMESSO che in data 05/05/2006 il Sig. Casu Enrico, in qualità di giovane imprenditore, è subentrato nella titolarità di una azienda agricola precedentemente condotta dal padre Casu Francesco. Il 12/07/2006 la Ditta ha presentato istanza di accesso ai contributi in oggetto;

PREMESSO che l'art. 6 lettera H) del bando prevede che possano beneficiare dell'aiuto nel comparto olivicolo-oleario le aziende riconosciute in ambito OCM. A tal fine l'art. 46 del Reg. CE n. 1782/2003 e l'art. 25 del Reg. CE n. 795/2004, stabiliscono che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti ad altro agricoltore anche in caso di anticipo di successione, ma il cedente deve informare del trasferimento le autorità competenti dello Stato membro;

PREMESSO il 20/11/2007 il Servizio Territoriale del Medio Campidano ha comunicato all'interessato il preavviso di rigetto dell'istanza per le seguenti motivazioni:

- la documentazione integrativa richiesta alla Ditta è pervenuta oltre il termine indicato dall'Ufficio istruttore;
- dai riscontri eseguiti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale non risultava che la Ditta fosse riconosciuta in ambito OCM;
- non risultava comprovata l'appartenenza della Ditta a un organismo di filiera, come invece dichiarato nella domanda di finanziamento;

ESAMINATA la memoria difensiva pervenuta il 26/11/2007, nella quale la Ditta dichiara:

- di aver presentato entro i termini la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Territoriale;
- di aver chiesto la voltura, a proprio nome, del riconoscimento in ambito OCM della posizione aziendale, ancora intestata al cedente;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6345

DEL 12.11.08

- di aver presentato al Servizio Territoriale il registro dei corrispettivi attestante la vendita diretta di olio d'oliva ai consumatori finali, a dimostrazione dell'integrazione delle funzioni agricole in un'ottica di filiera;

VISTA la nota prot. n. 1303 del 03/04/2008, con la quale il Servizio Territoriale ha comunicato il rigetto dell'istanza confermando le motivazioni indicate nel preavviso, con la sola eccezione relativa al ritardo nella consegna della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la richiesta di trasferimento del titolo all'aiuto è stata presentata ad AGEA il 23/11/2007, come si evince dalla documentazione allegata alla memoria difensiva della Ditta;

CONSIDERATO che la dichiarazione della Ditta di aver prodotto la documentazione comprovante l'integrazione delle funzioni agricole in un'ottica di filiera non ha trovato riscontro;

VALUTATO che alla data di presentazione della domanda di contributo la Ditta non era ancora riconosciuta in ambito OCM e, pertanto, era priva di un requisito di ammissibilità prescritto dal bando.

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Casu Enrico (prot. ARGEA n. 6369 del 09/05/2008);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché notifichi il presente atto alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6345

DEL 12.11.08

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito ww.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Dr. Gianni Ibba